



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 85 del 03-05-2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19. DISPOSIZIONI ORARI ESERCIZI COMMERCIALI, RISTORAZIONE, SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri, del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato fino al 31 luglio 2010 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date del 8, 9, 11, 22 marzo, 1, 10 e 26 aprile con i quali sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza Del Presidente della Regione Lazio del 30.04.2020 n.Z00037 la quale tra gli altri demanda ai comuni "*L'adozione di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto.*"

Visto il D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Ravvisata la necessità di assumere le necessarie misure atte al contenimento della diffusione del COVID-19, sull'intero territorio comunale, disciplinando, nello specifico, gli orari degli esercizi commerciali e della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande;

ORDINA

1. Le attività rientranti nella categoria dei "*ristoranti, pizzerie,*" osservano il seguente orario:

- La vendita da asporto è consentita fino alle 22.00 in tutti i giorni della settimana;
- La vendita con consegna al domicilio del consumatore è libera in tutti i giorni della settimana.

2. Le attività rientranti nella categoria dei *“bar, pub, friggitorie, pizzerie al taglio, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie, paninoteche ”* osservano il seguente orario:
 - La vendita da asporto è consentita fino alle 20.00 in tutti i giorni della settimana;
 - La vendita con consegna al domicilio del consumatore è libera.
3. Gli esercizi al dettaglio di vicinato e le medie strutture di vendita osservano il seguente orario di apertura al pubblico:
 - Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
 - La domenica ed i giorni festivi dalle ore 8.30 alle ore 15.00.
4. Tutti gli esercizi e le attività commerciali sono tenute al rigoroso rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, dell'adozione dei dispositivi di sicurezza per il personale e di quanto necessario al fine di garantire il distanziamento interpersonale conformemente alle previsioni del DPCM 26 aprile 2020;
5. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio, di cui al presente provvedimento, comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, l'applicazione della sanzione pecuniaria (pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00), nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 gg. a 30 gg.).

Le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino 17 maggio 2020 e, in ogni caso fino, ad ulteriori nuove e diverse disposizioni governative.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutta la cittadinanza;
- la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:
- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo;
- Alla ASL Roma 6;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Frascati;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Frascati;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;
- All'Azienda Speciale S.T.S. Multiservizi.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Frascati.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio - sez. Roma entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Il Sindaco
Mastrosanti Roberto

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.